

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 931

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore OTTAVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1993

Provvedimenti a favore di aziende agricole colpite da
calamità naturali ed atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il maltempo dell'autunno 1992 ha causato nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana gravissimi danni, le cui conseguenze graveranno pesantemente sui bilanci delle aziende danneggiate.

L'entità della calamità è del resto di tali proporzioni da rendere subito evidente che le norme vigenti non sono di sufficiente aiuto alle zone colpite, e non le pongono in condizioni di svilupparsi. È per tale motivo e per l'insufficienza dei fondi che è necessario operare diversamente a favore della ripresa e del rilancio produttivo dei singoli settori, in particolare il settore agricolo.

I danni prodotti dagli eventi considerati, in molti casi saranno avvertiti ancora nel corso dei prossimi anni: basti pensare alle colture arboree, in particolare la vite, ed alla conseguente penalizzazione della produzione per lunghi periodi. Si deve prevenire quindi un regime di incentivi per le zone danneggiate.

Nella normativa vigente sono state previste misure volte a favorire la ricostituzione o la riconversione colturale, tenendo soprattutto conto dell'incidenza dei danni.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto integrare con un'ulteriore incentivazione il Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 590 del 1981, per far fronte ai danni considerati, facendo seguito alla riserva di ulteriori stanziamenti.

L'opportunità di tale previsione deriva anche dalla circostanza che il regolamento

comunitario, che pure prevede interventi per la ricostituzione o la riconversione, ha previsto tali indennità. Tuttavia, a causa del divieto di cumulo dei benefici, previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 198 del 1985, coloro che beneficiano degli interventi nazionali non potrebbero conseguire l'aiuto.

Per uniformare tendenzialmente gli interventi previsti a favore di soggetti colpiti dallo stesso evento e nelle stesse produzioni, si propone pertanto di introdurre, aggiuntiva a quelle della legge n. 198 del 1985, una indennità complementare integrativa del mancato reddito che si registra prima che le nuove strutture ricomincino a produrre.

Sempre in considerazione della particolarità dei danni verificatisi che hanno inciso soprattutto sulle colture arboree, si propone di estendere a tre anni l'esenzione dalle imposte sul reddito relative ai terreni a vigneto, frutteto e seminativo arborato colpiti dalle calamità. Ai sensi della legislazione vigente, infatti, tale beneficio può riguardare soltanto un periodo di imposta più limitato.

Per affrontare questa situazione difficile per migliaia di aziende agricole si propone questo disegno di legge, che auspico trovi il favore e la convergenza di ampi settori del Parlamento, al fine di assicurare un iter celere e rispondere così, con rapidità ed efficacia, alle giuste, numerose ed obiettive richieste provenienti dai coltivatori, dalle organizzazioni agricole, dai sindaci dei comuni delle Regioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate nel 1992 dagli eventi previsti dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di lire 250 miliardi a favore delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, e Valle d'Aosta.

Art. 2.

1. Alle aziende di cui all'articolo 1 può essere concessa, a valere sulla somma di cui al medesimo articolo, una indennità compensativa del mancato reddito derivante dalla ricostituzione delle colture o dalla riconversione in colture arboree produttive.

Art. 3.

1. A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 è disposta, per i periodi di imposta dal 1993 al 1995, la esenzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

Art. 4.

1. Alle associazioni agricole che abbiano subito una riduzione dei conferimenti o del volume di produzione commercializzata di almeno il 30 per cento è concesso per tre anni un contributo straordinario fino al 50 per cento delle spese fisse di gestione.

Art. 5.

1. All'onere di lire 250 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Art. 6.

1. Le regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, e Valle d'Aosta sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge e dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e fino a concorrenza delle somme loro spettanti in base al riparto di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, anticipano le provvidenze previste dalla presente legge.